STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 207

Coordinamento delle qualifiche previste dalle "disposizioni sulle competenze accessorie" approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, con quelle risultanti dagli allegati di cui al precedente art. 1

Il quadro di equiparazione delle qualifiche di cui all'art. 90 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e' sostituito da quello risultante dall'allegato n. 16 di cui al precedente art. 169. Sono soppresse la qualifica di operaio tecnico e tutte le indennita' e compensi previsti per la qualifica stessa, dalle disposizioni sulle competenze accessorie di cui al precedente comma.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	IX — Disposizioni finali e transitorie
Capo	V — Disposizioni varie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-207-coordinamento-delle-qualifiche-previste-dalle-disposizioni-sulle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it